

PROTOCOLLO D' INTESA

Tra

L'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata Università, con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro, 85, C.F.: 96003410766, rappresentata dal Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof.ssa Aurelia Sole munita dei poteri necessari alla sottoscrizione del presente protocollo;

E

Il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato C.I.P., con sede in Roma alla Via Flaminia Nuova n. 830, C.F. e P. Iva 14649011005, rappresentato dal Presidente del Comitato Regionale CIP Basilicata Sig. Michele Saracino, a tanto autorizzato dal Presidente e legale rappresentante Avv. Luca Pancalli – giusta delega rilasciata in data 4 marzo 2020, prot. n. 113;

PREMESSO CHE

uno dei compiti istituzionali del C.I.P. è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone disabili dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paraolimpica sull'intero territorio nazionale, anche in protocollo con Enti appartenenti all'universo scolastico ed universitario, al fine di condurre, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche competenze, un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto oltreché corretti stili di vita attraverso lo sport;

l'Università, ai sensi della complessa normativa in materia (L. 5/02/1992 n. 104, come modificata dalla L. 21/05/1998 n. 162 e dalla L. 28/01/1999 n. 17; L. 8/10/2010 n. 170), e delle Linee Guida emanate dal CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità), volte a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per gli studenti diversamente abili:

- ha emanato il *Regolamento per l'Integrazione e il Diritto allo Studio degli Studenti disabili e/o con DSA*, volto a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione universitaria della persona disabile e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), al fine di assicurare l'effettivo esercizio del fondamentale diritto allo studio e di favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona e di promuoverne la piena integrazione nella società;
- si impegna ad attivare servizi funzionali a garantire l'integrazione della persona disabile e/o con DSA all'interno dell'Ateneo, ed a promuovere l'integrazione degli studenti disabili e/o con DSA nell'ambito della vita sia universitaria che sociale;
- ha predisposto, a partire dall'anno accademico 2010/2011, un piano di azioni e una serie di servizi a supporto degli studenti diversamente abili;

▪ ha nominato la Prof.ssa Paola D'Antonio Pro-rettore con delega alle funzioni concernenti la disabilità e i DSA, come previsto dall'art. 16, comma 5-bis, della Legge n. 104/1992;

CONSIDERATO CHE

l'Italia ha ratificato la Convenzione di New York del 2006 con Legge n. 18 del 2009 rubricata *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*;

ai fini del presente protocollo rileva maggiormente l'art. 8 della Convenzione (Accrescimento della consapevolezza) che sancisce l'impegno ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate;

dal medesimo art. 8 discende anche per l'Università e gli altri Enti pubblici di ricerca e formazione – quali soggetti pubblici che assolvono alle funzioni ad esse assegnate dallo Stato - l'impegno di promuovere programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti di queste ultime;

è altresì rilevante, per le attività svolte dal C.I.P., quanto sancito dall'articolo 30 (Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport) della Convenzione nella parte in cui prevede che:

“(...) al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, debbano essere assunte misure appropriate per:

- a. incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;*
- b. assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;*
- c. assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici (...);”*

è interesse delle Parti promuovere e sviluppare iniziative e progetti diretti a perseguire uno stato di salute incentrato sul modello bio-psico-sociale dell'I.C.F. (International Classification of Functioning, Disability and Health - Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) raccomandato dall'O.M.S. (Organizzazione mondiale della sanità) favorendo il massimo recupero e il mantenimento delle capacità residue della persona con disabilità;

l'art. 15 della L. n. 241/90 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge;

tanto premesso e considerato,
l'Università ed il Comitato Italiano Paralimpico, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente protocollo intende promuovere e sviluppare un'azione coordinata e sistematica tra l'Università ed il C.I.P. come meglio specificato di seguito.

L'Università ed il C.I.P., nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli istituzionali, intendono:

- A. orientare ed avviare all'attività sportiva le persone con disabilità che afferiscono all'ateneo;
- B. favorire iniziative, sostenere programmi e progetti condivisi sia a livello regionale che provinciale, attraverso una rete di collaborazioni territoriali per la promozione sportiva specifica ed adeguata alle capacità di ciascun soggetto;
- C. sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione dall'Università.

ART. 2 - ATTIVITÀ

Il C.I.P. e l'Università, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si impegnano ad elaborare e/o modulare successivi accordi attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le debite approvazioni, nei quali verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d'intervento e le fasi d'attuazione.

Detti accordi saranno principalmente orientati a sviluppare progetti per favorire:

- A. l'avvio di iniziative sperimentali dirette a persone con disabilità;
- B. lo svolgimento di attività di avviamento alla pratica sportiva con tecnici individuati dal C.I.P.;
- C. l'avviamento e perfezionamento allo sport attraverso l'uso gratuito di spazi all'interno dell'Università, compresi quelli da adibire a sportello informativo, che devono essere agevolmente accessibili alle persone con disabilità e la cui disponibilità sarà fornita dall'Ateneo ogni qualvolta verrà richiesta dal C.I.P. e rilasciata compatibilmente con le disponibilità e svolgimento delle attività di studio e formative dell'Ateneo;
- D. l'attivazione di un network per progetti italiani ed europei con il coinvolgimento di altre sedi universitarie finalizzato allo sviluppo della pratica sportiva e all'inclusione

Potrà essere prevista la costituzione di un gruppo di ricerca multidisciplinare.

ART. 3 – COMMISSIONE PARITETICA

Per la stesura dei progetti di cui all'art. 2 collegati ad iniziative di interesse comune, viene istituita una Commissione paritetica i cui componenti saranno individuati con successivo provvedimento, assunto d'intesa tra il Comitato Regionale C.I.P. e l'Università degli Studi di Basilicata.

Per le attività della Commissione non sono previsti oneri economico finanziari aggiuntivi a carico delle Parti.

La Commissione, inoltre, potrà:

- curare la corretta applicazione del presente protocollo;

- esaminare gli eventuali problemi connessi al protocollo;
- prospettare le soluzioni più idonee in relazione ai problemi individuati;
- individuare i modi di diffusione delle informazioni relative alle attività congiunte.

ART. 4 - MONITORAGGIO

L'Università ed il C.I.P. collaboreranno, ognuno per le rispettive competenze, a definire step di verifica e il monitoraggio delle iniziative poste in essere al fine di migliorare la qualità delle stesse.

ART. 5 - AZIONI

Sarà cura del C.I.P. attraverso il proprio Comitato Regionale, trasmettere all'Università i nominativi dei referenti C.I.P. Regionale che potranno presenziare durante l'orario dello sportello informativo, laddove istituito e fornire l'elenco delle entità sportive paraolimpiche (federazioni, enti di promozione e benemerite riconosciute) che potranno essere coinvolte all'interno dell'Ateneo, sulla base dei progetti di cui sopra.

L'Università attraverso le strutture dovute si impegna a valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi per gli atleti con disabilità che svolgono attività agonistica nazionale ed internazionale, secondo la normativa vigente.

ART. 6 - PRIVACY

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti in materia di privacy e tutto il corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. 2016/679).

In ossequio al corpus normativo vigente, le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del protocollo d'intesa, il C.I.P. e l'Università agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza. In considerazione delle diverse finalità di trattamento, le parti dovranno specificare, in modo chiaro e completo per quanto di competenza, ad ogni partecipante all'iniziativa oggetto del presente protocollo d'intesa, le modalità di trattamento dei dati personali prima della relativa partecipazione, secondo quanto previsto dal corpus normativo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra esposto, le parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente protocollo d'intesa rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Responsabili del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza e confidenzialità dei dati.

Tale obbligazione include, a titolo esemplificativo:

l'erogazione, all'interessato coinvolto nelle attività oggetto del protocollo d'intesa, di un'informativa privacy completa ed a norma di legge (ex art. 13 GDPR 2016/679);

l'acquisizione del consenso informato scritto dell'interessato prima della sua partecipazione alle iniziative oggetto del protocollo d'intesa;

il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza;

l'adozione, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, di adeguate misure fisiche, logistiche ed organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali.

Entro i limiti di quanto previsto dall'Informativa fornita agli interessati, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti, così come previsto dal presente Protocollo d'intesa e/o dalle competenti autorità nell'esercizio delle loro funzioni. Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia del presente protocollo d'intesa per qualunque causa intervenuta.

ART. 7 - TRASPARENZA

Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 rubricata *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* e dal conseguente D. Lgs. n. 33/2013 contenente le norme in materia di trasparenza amministrativa.

ART. 8– DURATA, RINNOVO E MODIFICHE

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore a far data dalla sottoscrizione fino al 31.12.2020.

È fatta salva la possibilità di approvare eventuali modifiche previo protocollo scritto fra le parti autorizzato dai competenti organi deliberanti.

È prevista la possibilità di rinnovo del presente protocollo d'intesa. La volontà di rinnovo, che non può comunque essere tacita, è comunicata da ciascuna delle parti all'altra a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 9 – ONERI FINANZIARI

Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

ART. 10 – SOTTOSCRIZIONE E ONERI FISCALI

Il presente protocollo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Lo stesso è soggetto al bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/72, assolto in modalità virtuale dall'Università degli Studi della Basilicata – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza n. 41594/1999.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi di Basilicata

Prof.ssa Aurelia SOLE

Per il Presidente C.I.P. Nazionale

Sig. Michele SARACINO

Presidente C.I.P. Nazionale Regione Basilicata